

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1117/2014 DELLA COMMISSIONE**del 22 ottobre 2014****relativo agli anticipi dei pagamenti diretti da versare in Lettonia e in Lituania dal 16 ottobre 2014**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 29, paragrafo 4, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009 prevede che i pagamenti nell'ambito dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I del medesimo regolamento sono effettuati tra il 1° dicembre e il 30 giugno dell'anno successivo. Tuttavia, l'articolo 29, paragrafo 4, lettera a), del medesimo regolamento consente alla Commissione di prevedere degli anticipi.
- (2) L'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 73/2009 dispone che gli Stati membri possono versare agli agricoltori, a decorrere dal 16 ottobre 2014, anticipi fino al 50 % dei pagamenti diretti nell'ambito dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I del medesimo regolamento per quanto riguarda le domande presentate nel 2014.
- (3) La decisione della Russia di imporre un divieto alle importazioni di prodotti agricoli dall'Unione ha causato gravi problemi finanziari nei settori agricoli di diversi Stati membri, tra i quali la Lettonia e la Lituania, che hanno chiesto di essere autorizzate a concedere anticipi superiori al 50 % di cui all'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 73/2009.
- (4) Al fine di contribuire ad attenuare tali difficoltà, consentendo agli agricoltori di assorbire le perdite causate dall'embargo fino al conseguimento di una stabilizzazione dei mercati, è opportuno consentire agli agricoltori della Lettonia e della Lituania di beneficiare di anticipi fino al 70 % dei pagamenti nell'ambito dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009.
- (5) A norma dell'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, entro il 1° dicembre la Commissione può, in base ai nuovi elementi in suo possesso, adeguare il tasso di adattamento dei pagamenti diretti. Di conseguenza, è probabile che il tasso di adattamento della disciplina finanziaria di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ applicabile in definitiva non sia noto alla data del

⁽¹⁾ GUL 30 del 31.1.2009, pag. 16.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 458/2008 (GUL 347 del 20.12.2013, pag. 549).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GUL 347 del 20.12.2013, pag. 608).

